

## **Proposte delle Regioni di modifica dell'art. 94 e dell'art. 104 del D.P.R. n. 380 del 2001, in materia di controlli sulle costruzioni in zone sismiche**

L'articolo 94 è così sostituito:

### **Articolo 94 del DPR 380 del 6 giugno 2001** *(Autorizzazione per l'inizio dei lavori)*

1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate **ai sensi dell'articolo 83**, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione. **L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al Comune subito dopo il rilascio, per gli ulteriori provvedimenti.**
2. Le Regioni, in ragione della destinazione d'uso delle opere e della loro complessità strutturale, ferma restando l'esigenza di tutelare l'incolumità pubblica, possono prevedere con legge modalità di controllo successivo anche con metodi a campione. In tal caso, l'autorizzazione preventiva di cui al comma 1 non è necessaria per l'avvio dei lavori.
3. Per garantire la costituzione di una efficace rete tecnica di controllo, nel rispetto del principio di adeguatezza, l'assunzione dell'occorrente personale tecnico qualificato avviene in deroga alle norme che disciplinano i vincoli per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni. Le Regioni stabiliscono l'entità del contributo obbligatorio a carico dei richiedenti, a parziale copertura dei costi dell'attività istruttoria per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.
4. La direzione lavori è affidata ad un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.

L'articolo 104 è così sostituito:

### **Articolo 104 del DPR 380 del 6 giugno 2001** *(Costruzioni in corso di classificazione in zone sismiche di nuova classificazione)*

1. **Non sono tenuti al rispetto delle disposizioni connesse alle zone sismiche di nuova classificazione, ovvero al rispetto di norme tecniche sopravvenute, coloro che abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione o di nuove norme tecniche, purchè le strutture siano ultimate entro i successivi 18 mesi.**
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche per le opere pubbliche i cui lavori siano stati già appaltati o i cui progetti siano stati già approvati prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione o di nuove norme tecniche.
3. Nel caso in cui la costruzione non sia ultimata nel termine di cui al comma 1, entro i successivi sessanta giorni dovrà essere presentata denuncia al competente ufficio tecnico della regione, corredata da apposita relazione tecnica contenente la valutazione della sicurezza della costruzione.
4. La regione può, per edifici pubblici e di uso pubblico, stabilire, ove occorra, termini di ultimazione superiori ai 18 mesi di cui al comma 1.
5. L'ufficio regionale competente, accertato lo stato dei lavori, nel caso in cui la relazione di cui al comma 3 stabilisca che l'opera possiede il medesimo livello di sicurezza della nuova classificazione sismica o delle norme sopravvenute, autorizza la prosecuzione della costruzione, inviando copia del provvedimento al responsabile del competente ufficio comunale per i necessari provvedimenti.
6. Nel caso in cui la relazione di cui al comma 3 non permetta la prosecuzione della costruzione, l'ufficio regionale competente dà comunicazione al responsabile del competente ufficio comunale che annulla il titolo abilitativi edilizio e richiede un idoneo progetto di adeguamento sismico.
7. In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni della parte II, capo IV, sezione III del presente testo unico.